

DECISIONE N. 6/2005 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»
del 4 ottobre 2005
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2005/882/CE)

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾ (di seguito «la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Romania aderisce alla convenzione.
- (2) Occorre pertanto inserire in varie parti della convenzione la traduzione in lingua rumena dei riferimenti linguistici ivi riportati.
- (3) L'applicabilità della presente decisione dovrebbe coincidere con la data di adesione della Romania alla convenzione.
- (4) Onde consentire l'uso dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Romania alla convenzione, viene stabilito un periodo di transizione durante il quale tali stampati potranno essere utilizzati con alcuni adattamenti.
- (5) Sarebbe pertanto opportuno modificare la convenzione di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

- 1) l'appendice I è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione;
- 2) l'appendice II è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione;
- 3) l'appendice III è modificata conformemente all'allegato C della presente decisione.

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. I formulari di cui agli allegati B1, B2, B4, B5 e B6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2006, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o d'indirizzo del mandatario.

Fatto a Basilea, addì 4 ottobre 2005.

Per il Comitato congiunto

Il presidente

Rudolf DIETRICH

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 4/2005 (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 29).

ALLEGATO A

L'appendice I è modificata come segue.

1) All'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, è inserito il seguente trattino:

«— RO Validitate limitată».

2) All'articolo 28, paragrafo 7, secondo comma, è inserito il seguente trattino:

«— RO Dispensă».

3) L'articolo 34 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3 è inserito il seguente trattino:

«— RO Probă alternativă»;

b) al paragrafo 4, secondo comma, è inserito il seguente trattino:

«— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal.....(nume și țara)»;

c) al paragrafo 5 è inserito il seguente trattino:

«— RO Ieșire din... supusă restricțiilor sau impozitelor prin Reglementarea/Directiva/Decizia nr.....».

4) All'articolo 64, paragrafo 2, è inserito il seguente trattino:

«— RO Dispensă de la itinerariul obligatoriu».

5) All'articolo 69, paragrafo 1, è inserito il seguente trattino:

«— RO Expeditor agreat».

6) All'articolo 70, paragrafo 2, è inserito il seguente trattino:

«— RO Dispensă de semnătură».

7) L'allegato IV è modificato come segue:

a) al punto 2.8, primo trattino, è inserito il seguente trattino:

«— RO GARANȚIE GLOBALĂ INTERZISĂ»;

b) al punto 4.3, è inserito il seguente trattino:

«— RO UTILIZARE NELIMITATĂ».

ALLEGATO B

L'appendice II è modificata come segue.

1) All'articolo 4, paragrafo 2, è inserito il seguente trattino:

«— RO Eliberat ulterior».

2) All'articolo 16, paragrafo 2, è inserito il seguente trattino:

«— RO Expeditor agreat».

3) All'articolo 17, paragrafo 2, è inserito il seguente trattino:

«— RO Dispensă de semnătură».

ALLEGATO C

L'appendice III è modificata come segue.

1) All'allegato A7, titolo II, la sezione I è modificata come segue:

a) nella casella 2, terzo paragrafo, è inserito il seguente trattino:

«— RO Diversi»;

b) nella casella 31, primo paragrafo, è inserito il seguente trattino:

«— RO Vrac»;

c) nella casella 40, è inserito il seguente trattino:

«— RO Diversi».

2) All'allegato A8, la parte B è modificata come segue:

a) nella casella 2, è inserito il seguente trattino:

«— RO Diversi»;

b) nella casella 14, primo paragrafo, è inserito il seguente trattino:

«— RO Expeditor»;

c) nella casella 31, primo paragrafo, è inserito il seguente trattino:

«— RO Vrac».

3) All'allegato A9, nella casella 51, tra Norvegia e Svizzera, nell'elenco dei codici applicabili, è inserito il seguente codice:

«Romania RO».

4) Il testo dell'allegato B1 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO B1

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

SISTEMA DI GARANZIA

GARANZIA ISOLATA

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽³⁾, per tutte le somme di cui un obbligato principale ⁽⁴⁾

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci menzionate qui di seguito, vincolate al regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio di partenza di

all'ufficio di destinazione di

Designazione delle merci:

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

⁽⁴⁾ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁵⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

| Stato | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....
(Firma) ⁽⁶⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito rilasciata il n. ⁽⁷⁾

.....
(Timbro e firma)

⁽⁵⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁶⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia, per l'importo di", indicando l'importo in lettere.

⁽⁷⁾ Da completare a cura dell'ufficio di partenza.»

5) Il testo dell'allegato B2 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO B2

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

SISTEMA DI GARANZIA

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché nei confronti della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽³⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata e a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, che abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁴⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

| Stato | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....
(Firma) ⁽⁵⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

.....
Impegno del garante accettato il

.....
(Timbro e firma)

⁽⁴⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁵⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Garanzia".»

6) Il testo dell'allegato B4 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO B4

REGIME COMUNE DI TRANSITO/TRANSITO COMUNITARIO

SISTEMA DI GARANZIA

GARANZIA GLOBALE

I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

a concorrenza di un importo massimo di

che rappresenta 100/50/30 % ⁽³⁾ dell'importo di riferimento nei confronti della Comunità europea costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ⁽⁴⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale ⁽⁵⁾

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime comune di transito/transito comunitario.

2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che il regime di transito in questione si è concluso.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comunitario/comune, che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3. Il presente impegno è valido dalla data di accettazione da parte dell'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di applicazione della revoca o risoluzione del sistema di garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare le menzioni non pertinenti.

⁽⁴⁾ Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

⁽⁵⁾ Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽⁶⁾ in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

| Stato | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo |
|-------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....
(Firma) ⁽⁷⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

.....
(Timbro e firma)

⁽⁶⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in questo Stato, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere vertenze inerenti alla presente garanzia.

⁽⁷⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Garanzia per l'importo di ...", indicando l'importo in lettere.»

7) Nella casella 7 dell'allegato B5, il termine «Romania» è inserito tra i termini «Norvegia» e «Svizzera».

8) Nella casella 6 dell'allegato B6, il termine «Romania» è inserito tra i termini «Norvegia» e «Svizzera».

9) All'allegato B7, punto 1.2.1, è inserita come ultimo trattino la dicitura linguistica seguente:

«— RO Validitate limitată».
